



**MODALITA' DI SVOLGIMENTO ESAMI INSEGNANTI DI TEORIA ED  
ISTRUTTORI DI GUIDA ANNO 2024**

**(secondo le disposizioni dell'art. 2, comma 1 del D.M. n. 34/2024)**

**candidati con attestato di corso di formazione iniziale antecedente alla data del 6 aprile 2024**

**Esame Insegnante di Teoria** (art. 3 del D.M. 26/01/2011, n. 17)

1) Prima prova scritta: il candidato compila, nel tempo massimo di quaranta minuti, due schede d'esame, di quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, scaricate tramite l'applicativo messo a disposizione dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Supera la prova il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di ottanta domande, un numero di errori non superiore a due. Non sono ammesse correzioni alle risposte date. Tale prova non attribuisce votazioni in trentesimi da valutare nella votazione finale, ma consente, se superata, esclusivamente l'accesso alla seconda fase.

2) Seconda prova scritta: il candidato tratta sinteticamente, per iscritto e nel tempo massimo di due ore, tre temi estratti a sorte il giorno dell'esame dall'elenco pubblicato sul sito istituzionale della Città metropolitana di Roma Capitale per ogni gruppo, stilato dalla Commissione tra gli argomenti d'esame di cui all'Allegato 1 del D.M. 26 gennaio 2011, n. 17. Ad ogni tema è assegnato un punteggio tra zero e dieci. È ammesso alla terza fase il candidato che ha ottenuto un punteggio in ciascun tema, non inferiore a cinque e, complessivo sui tre temi, non inferiore a diciotto, rispetto al punteggio massimo di trenta.

3) Prova di simulazione di lezione di teoria: il candidato simula una lezione di teoria su un argomento scelto dalla Commissione tra gli argomenti d'esame di cui all'Allegato 1 del D.M. 26 gennaio 2011, n.17. È ammesso alla quarta fase il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.

4) Prova orale: il candidato sostiene una prova orale su domande a scelta della Commissione tra gli argomenti del programma d'esame di cui all'Allegato 1 del D.M. 26 gennaio 2011, n. 17. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.

Il candidato già in possesso dell'abilitazione ad istruttore di guida sosterrà direttamente la seconda prova scritta.

La votazione finale complessiva è espressa in trentesimi e viene calcolata effettuando la media aritmetica tra le votazioni espresse in trentesimi nelle prove 2), 3) e 4), con arrotondamento al numero intero per difetto, se la prima cifra decimale è minore di 5; per eccesso, se la prima cifra decimale è maggiore di cinque.

**Esame Istruttore di Guida** (art. 8 del D.M. 26/01/2011, n. 17)

1) Prova scritta: il candidato compila, nel tempo massimo di quaranta minuti, due schede d'esame, di quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, scaricate tramite l'applicativo messo a disposizione dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Supera la prova il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di ottanta domande, un numero di errori non superiore a due. Non sono ammesse correzioni alle risposte date. Tale prova non attribuisce votazioni in trentesimi da valutare nella votazione finale, ma consente, se superata, esclusivamente l'accesso alla seconda fase.

2) Prova orale: il candidato sostiene una prova orale su domande a scelta della Commissione tra gli argomenti d'esame di cui all'Allegato 2 del D.M. 26 gennaio 2011, n. 17. È ammesso alle prove pratiche il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.



3) Prove pratiche: il candidato sostiene tre diverse prove pratiche in cui deve dimostrare la propria capacità di istruzione alla guida, con le seguenti modalità:

- a) capacità di istruzione alla guida di veicoli delle categorie A, limitatamente al conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) del D.M. n. 17/2011. Il motociclo utilizzato per lo svolgimento di tale prova deve avere una cilindrata non inferiore a 600 cm<sup>3</sup>, condotto da un componente della Commissione che funge da allievo e titolare almeno di patente A;
- b) capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B, condotto da un componente della Commissione che funge da allievo e titolare almeno di patente B, per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b) del D.M. n. 17/2011;
- a) capacità di istruzione alla guida su veicolo della categoria C+E o D, a scelta della Commissione e condotto da un componente della stessa che funge da allievo e titolare di patente adeguata alla guida del veicolo sul quale si svolge la prova, per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b) del D.M. n. 17/2011.

Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio, per ciascuna prova, non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto, rispetto al punteggio massimo di trenta.

La votazione finale complessiva è espressa in trentesimi e calcolata effettuando la media aritmetica tra le votazioni espresse in trentesimi nelle prove 2) e 3), con arrotondamento al numero intero per difetto se la prima cifra decimale è minore di cinque, per eccesso se la prima cifra decimale è maggiore di cinque.

Il candidato già in possesso dell'abilitazione ad Insegnante di Teoria sosterrà direttamente la prova orale.

Il candidato al conseguimento dell'abilitazione di istruttore di cui all'articolo 5, comma 2, del D.M. 26 gennaio 2011, n. 17 (cioè in possesso delle patenti BS – CS – DS), sostiene solo le prove d'esame 1) e 2). La votazione finale sarà espressa in trentesimi ed equivarrà alla votazione ottenuta al superamento della prova orale.

Il candidato al conseguimento dell'abilitazione di istruttore di cui all'articolo 5, comma 1, lett. b) del D.M. 26 gennaio 2011, n. 17 (cioè in possesso di tutte le patenti ad esclusione della A) non sosterrà la prova pratica di cui alla lettera a). In questo caso, supera la prova il candidato che ha ottenuto per ciascuna prova di cui alle lettere b) e c) un punteggio non inferiore a cinque e complessivo sulle due prove non inferiore a dodici rispetto al punteggio massimo di venti. La votazione finale complessiva è espressa in trentesimi e calcolata effettuando la media aritmetica tra le votazioni espresse in trentesimi nelle prove 2) e 3), con arrotondamento al numero intero per difetto se la prima cifra decimale è minore di cinque, per eccesso se la prima cifra decimale è maggiore di cinque. Ai fini del calcolo, la votazione della prova orale viene rapportata in trentesimi secondo la seguente formula, tenendo conto degli arrotondamenti sopra richiamati:

### **Esame Insegnante di Teoria ed Istruttore di Guida**

1) Prima prova scritta: il candidato compila, nel tempo massimo di quaranta minuti, due schede d'esame, di quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, scaricate tramite l'applicativo messo a disposizione dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. È ammesso alla seconda fase che il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di ottanta domande, un numero di errori non superiore a due. Non sono ammesse correzioni alle risposte date. Tale prova non attribuisce votazioni in trentesimi da valutare nella votazione finale, ma consente, se superata, esclusivamente l'accesso alla seconda fase.

2) Seconda prova scritta: il candidato tratta sinteticamente, per iscritto e nel tempo massimo di due ore, tre temi estratti a sorte il giorno dell'esame dall'elenco pubblicato sul sito istituzionale della Città metropolitana di Roma Capitale uno per ogni gruppo, stilato dalla Commissione tra gli argomenti d'esame di cui all'Allegato 1 del D.M. 26 gennaio 2011, n. 17. Ad ogni tema è assegnato un punteggio tra zero e dieci. È ammesso alla terza fase il candidato che ha ottenuto un punteggio, in ciascun tema, non inferiore a cinque e complessivo sui tre temi, non inferiore a diciotto, rispetto al punteggio massimo di trenta.



3) Prova di simulazione di lezione di teoria: il candidato simula una lezione di teoria su un argomento scelto dalla Commissione tra gli argomenti d’esame di cui all’Allegato 1 del D.M. 26 gennaio 2011, n.17. È ammesso alla quarta fase il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.

4) Prova orale Insegnante: il candidato sostiene una prova orale su domande a scelta della Commissione tra gli argomenti del programma d’esame di cui all’Allegato 1 del D.M. 26 gennaio 2011, n. 17. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta. Con il superamento della prova orale da Insegnante, il candidato ottiene l’abilitazione ad Insegnante di Teoria nelle Autoscuole. La votazione finale complessiva dell’abilitazione ad Insegnante è espressa in trentesimi e calcolata effettuando la media aritmetica tra le votazioni espresse in trentesimi nelle prove 2), 3) e 4), con arrotondamento al numero intero per difetto se la prima cifra decimale è minore di cinque, per eccesso se la prima cifra decimale è maggiore di cinque.

5) Prova orale Istruttore: il candidato sostiene una prova orale su domande a scelta della Commissione tra gli argomenti d’esame di cui all’Allegato 2 del D.M. 26 gennaio 2011, n. 17. È ammesso alle prove pratiche il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.

6) Prove pratiche: il candidato sostiene tre diverse prove pratiche in cui deve dimostrare la propria capacità di istruzione, con le seguenti modalità:

- a) capacità di istruzione alla guida di veicoli delle categorie A, limitatamente al conseguimento dell’abilitazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a) del D.M. n. 17/2011. Il motociclo utilizzato per lo svolgimento di tale prova deve avere una cilindrata non inferiore a 600 cm<sup>3</sup>, condotto da un componente della Commissione che funge da allievo e titolare almeno di patente A;
- b) capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B, condotto da un componente della Commissione che funge da allievo e titolare almeno di patente B, per il conseguimento delle abilitazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a) e b) del D.M. n. 17/2011;
- c) capacità di istruzione alla guida su veicolo della categoria C+E o D, a scelta della Commissione e condotto da un componente della stessa che funge da allievo e titolare di patente adeguata alla guida del veicolo sul quale si svolge la prova, per il conseguimento delle abilitazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a) e b) del D.M. n. 17/2011.

Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.

La votazione finale, complessiva dell’abilitazione ad Istruttore, è espressa in trentesimi e calcolata effettuando la media aritmetica tra le votazioni espresse in trentesimi nelle prove 2) e 3), con arrotondamento al numero intero per difetto, se la prima cifra decimale è minore di cinque, per eccesso se la prima cifra decimale è maggiore di cinque.

Il candidato al conseguimento dell’abilitazione di istruttore di cui all’articolo 5, comma 2, del D.M. 26 gennaio 2011 n. 17 (cioè in possesso delle patenti BS – CS – DS), sostiene solo le prove d’esame 1) e 5). La votazione finale sarà espressa in trentesimi ed equivarrà alla votazione ottenuta al superamento della prova orale.

Il candidato al conseguimento dell’abilitazione di istruttore di cui all’articolo 5, comma 1, lett. b) del D.M. 26 gennaio 2011 n. 17 (cioè in possesso di tutte le patenti ad esclusione della A) non sosterrà la prova pratica di cui alla lettera a). In questo caso, supera la prova il candidato che ha ottenuto per ciascuna prova di cui alle lettere b) e c) un punteggio non inferiore a 5 e complessivo sulle due prove non inferiore a dodici rispetto al punteggio massimo di venti. La votazione finale complessiva è espressa in trentesimi e calcolata effettuando la media aritmetica tra le votazioni espresse in trentesimi nelle prove 2) e 3), con arrotondamento al numero intero per difetto se la prima cifra decimale è minore di cinque, per eccesso se la prima cifra decimale è maggiore di cinque. Ai fini del calcolo, la votazione della prova orale viene rapportata in trentesimi tenendo conto degli arrotondamenti in precedenza richiamati.



Città metropolitana  
di Roma Capitale

DIPARTIMENTO II “Viabilità e Mobilità”  
SERVIZIO 4 “Autorizzazione e vigilanza sulle imprese del settore mobilità privata e trasporti”  
Viale Giorgio Ribotta, 41/43 – 00144 Roma  
p.e.c. [mobilita.trasporti@pec.cittametropolitanaroma.it](mailto:mobilita.trasporti@pec.cittametropolitanaroma.it)

Il candidato non ritenuto idoneo nella seconda fase (seconda prova scritta), passerà direttamente alla quinta fase, sostenendo l'orale.

Il Dirigente  
Stefano Orlandi

*Ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente atto è un documento informatico originale firmato digitalmente, registrato e conservato presso il competente Servizio 4 “Autorizzazione e vigilanza sulle imprese del settore mobilità privata e trasporti” del Dipartimento II “Viabilità e Mobilità”. Rispetto all'apposizione della firma digitale, il presente documento è stato modificato per la sola apposizione della segnatura di protocollo.*